Art.1 comma 1: una opportunità da cogliere.

Si potrebbe evidenziare come l'attività sportiva – ivi inclusa la gestione degli impianti sportivi – si configuri come erogazione di servizi sociali.

Sul punto si è già espresso il TAR Lazio nella sentenza del 22/3/2011 n.2538:

"In particolare la gestione di un impianto sportivo rientra, a pieno titolo, nell'area dei servizi alla persona, o dei servizi sociali (atteso che è indubbia ed universalmente riconosciuta l'importanza dello sport, inteso come pratica sportiva, ai fini dell'aggregazione sociale, della prevenzione delle malattie, della formazione dei giovani) e, ad oggi, la maggior parte degli impianti sportivi a disposizione dei cittadini è costituita da impianti di proprietà pubblica".

L'opportunità è legata alla valorizzazione del ruolo dello sport nel Terzo Settore.

Art.1 comma 1: un dubbio di legittimità.

Ci si chiede se sia opportuno un espresso riconoscimento – attraverso legge regionale – di una realtà imprenditoriale che sta dietro alla "wellness valley".

Testo approvato dalla Giunta

La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi dell'Unione europea, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente, nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori, anche attraverso lo sviluppo della "wellness valley

Proposta di emendamento

La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi dell'Unione europea, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione di servizi sociali, del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente, nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori

Art.1 comma 4: una terminologia attenta alla riforma del Terzo settore

In considerazione dell'evoluzione della disciplina dei soggetti del Terzo settore, si potrebbe fare riferimento alle associazioni e società senza fini di lucro che promuovono attività sportive, ben potendo essere costituiti in forma non associativa.

Testo approvato dalla Giunta

Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione: a)promuove l'attività degli enti locali e delle associazioni che operano senza fini di lucro, favorendone l'aggregazione organizzativa;

b)favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, nonché il presidio della loro articolata diffusione su tutto il territorio regionale, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi, e persegue il contenimento del consumo del suolo in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;

c)promuove attività e iniziative volte al sostegno dell'associazionismo sportivo, favorendo l'equa partecipazione allo sport e contrastando gli stereotipi di genere e l'abbandono sportivo, in

Proposta di emendamento

Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione: a)promuove l'attività degli enti locali e delle associazioni e società senza fini di lucro che promuovono attività sportive, favorendone l'aggregazione organizzativa;

b)favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, nonché il presidio della loro articolata diffusione su tutto il territorio regionale, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi, e persegue il contenimento del consumo del suolo in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;

c)promuove attività e iniziative volte al sostegno del movimento sportivo dilettantistico, favorendo l'equa partecipazione allo sport e contrastando gli particolare da parte dei minori e delle persone in condizione di svantaggio sociale ed economico;

d)favorisce l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali, economiche, ambientali e del benessere;

e)promuove la realizzazione di grandi eventi sportivi idonei a creare occasioni di sviluppo per il territorio con importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche;

f)promuove, in raccordo con gli enti locali, la valorizzazione di atleti emergenti;

g)promuove la diffusione delle attività sportive nelle scuole, sostenendo la cultura dell'attività motoria e ricreativa in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, incentivando il rapporto con le associazioni del territorio. stereotipi di genere e l'abbandono sportivo, in particolare da parte dei minori e delle persone in condizione di svantaggio sociale ed economico;

d)favorisce l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali, economiche, ambientali e del benessere;

e)promuove la realizzazione di grandi eventi sportivi idonei a creare occasioni di sviluppo per il territorio con importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche;

f)promuove, in raccordo con gli enti locali, la valorizzazione di atleti emergenti;

g)promuove la diffusione delle attività sportive nelle scuole, sostenendo la cultura dell'attività motoria e ricreativa in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, incentivando il rapporto con le associazioni del territorio.

Art. 5 comma 2: una terminologia attenta alla riforma del Terzo settore

In considerazione dell'evoluzione della disciplina dei soggetti del Terzo settore, si potrebbe fare riferimento alle organizzazioni del Terzo settore in luogo delle associazioni di promozione sociale e di volontariato. Trattasi in ogni caso di soggetti che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale inclusi nel Registro unico del Terzo settore che sarà gestito dalla Regione, secondo quanto indicato nell'ultima bozza del Codice del Terzo settore.

Testo approvato dalla Giunta

- 2. Possono beneficiare dei contributi regionali i seguenti soggetti:
- a)gli Enti locali ed altri soggetti pubblici;
- b)le istituzioni scolastiche riconosciute dal competente Ministero;

c)le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34, Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale, e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato, che abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva;

d)le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nei registri del CONI e del CIP e le Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e dal

CIP:

e)soggetti privati organizzatori di eventi sportivi rilevanti per il territorio regionale.

Proposta di emendamento

- 2. Possono beneficiare dei contributi regionali i seguenti soggetti:
- a)gli Enti locali ed altri soggetti pubblici;
- b)le istituzioni scolastiche riconosciute da competente Ministero;
- c)gli Enti del Terzo settore che abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva;
- d)le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nei registri del CONI e del CIP e le Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e dal

CIP;

e)soggetti privati organizzatori di eventi sportivi rilevanti per il territorio regionale.

Art.7: promuovere la qualificazione e non la professionalizzazione

In considerazione del fatto che in ambito sportivo dilettantistico operano molte persone che non assumono la qualifica di professionisti (ex atleti o allenatori/istruttori che operano nel tempo libero) si ritiene più opportuno parlare di qualificazione piuttosto che di professionalizzazione.

Testo approvato dalla Giunta

1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, il CONI e il CIP, gli Enti di promozione sportiva, gli istituti scolastici, le Università e le Aziende sanitarie della Regione nonché con gli enti e le organizzazioni che si occupano di attività motoria e sportiva, promuove attività educative, formative e di aggiornamento finalizzate a:

a)sensibilizzare la popolazione alle tematiche relative al diritto universale allo sport, al corretto svolgimento delle attività motorie e sportive, alla correlazione tra sport, prevenzione e benessere psicofisico e sociale della persona, nonché all'esercizio dello sport in sicurezza;

b)incrementare la cultura e la professionalità degli operatori.

Proposta di emendamento

1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, il CONI e il CIP, gli Enti di promozione sportiva, gli istituti scolastici, le Università e le Aziende sanitarie della Regione nonché con gli enti e le organizzazioni che si occupano di attività motoria e sportiva, promuove attività educative, formative e di aggiornamento finalizzate a:

a)sensibilizzare la popolazione alle tematiche relative al diritto universale allo sport, al corretto svolgimento delle attività motorie e sportive, alla correlazione tra sport, prevenzione e benessere psicofisico e sociale della persona, nonché all'esercizio dello sport in sicurezza;

b)incrementare la cultura e la qualificazione degli operatori.

Art.10: un dubbio tecnico

Rispetto alla qualificazione degli impianti sportivi come opere destinate a servizi di interesse generale, ci si interroga in merito alla esistenza, o meno, di linee guida definite da amministrazioni centrali in tal senso.

La Commissione europea ha infatti chiarito che il concetto di servizio di interesse generale (SIG) fa riferimento a quei servizi che le autorità pubbliche degli Stati membri considerano di interesse generale e pertanto sono oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico. Il termine riguarda sia i servizi aventi rilevanza economica (SIEG) che i servizi non economici (SIG), essendo i primi caratterizzati dalla presenza di più operatori che sul mercato prestano tali servizi.

In Italia il Dipartimento politiche europee (DPE) della Presidenza del Consiglio ha ritenuto, atteso il complessivo riparto costituzionale di competenze tra Stato e Regioni sulle singole materie e la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza, che le valutazioni circa la definizione di SIEG e la individuazione dei loro requisiti vadano effettuate a livello di amministrazioni centrali le quali, in relazione alle loro competenze, possono anche assicurare, sulle diverse materie, una uniformità del quadro regolatorio generale (lettera DPE a Ministeri, Regioni e PA, ANCI e Unioncamere del 16/11/2012).

Art.11: qualificazione e non, necessariamente, professionalizzazione.

Data per assodata la necessità che le attività sportive, nessuna esclusa, siano promosse da soggetti qualificati atteso l'impatto che la pratica motoria e sportiva produce sulla nostra salute, il tema è distinguere il concetto di qualificazione da quello di professionalizzazione.

Il comma 1 prevede che "I corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti sotto la direzione di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina". Sarebbe opportuno parlare di coordinamento in quanto il riferimento al ruolo di direzione potrebbe essere inteso come potere gerarchico nei confronti di altri operatori sportivi.

Il comma 4 prevede che quando l'attività si svolge in strutture aperte al pubblico, l'organizzatore delle attività "motorie e sportive finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento, recupero psico-fisico e miglioramento dell'efficienza fisica delle persone" debba avvalersi di un istruttore diplomato ISEF o di un laureato in Scienze motorie.

Ciò significa che l'associazione che opera all'interno di struttura aperta al pubblico – tale è per antonomasia l'impianto sportivo pubblico – dovrà gioco forza avvalersi di personale assunto o in partita iva, in ogni caso soggetto a contribuzione previdenziale ex Enpals, con evidente innalzamento dei costi (sulla circostanza che la laurea in Scienze motorie/diploma ISEF determini l'onere contributivo si è soffermato in diversi incontri pubblici il funzionario INPS preposto ai controlli). Considerato che alcuni piccoli impianti sportivi di

quartiere sono gestiti da associazioni di base che non hanno le risorse per gestire lavoratori dipendenti o comunque a cui garantire la copertura previdenziale, si ritiene che tale disposizione determini pesanti conseguenze sulla organizzazione delle attività.

Per poter garantire la qualificazione degli operatori potrebbe essere sufficiente prevedere alternativamente la presenza di laureati in scienze motorie/diplomati ISEF e istruttori/allenatori/educatori sportivi che abbiano frequentato i corsi indetti da Enti riconosciuti dal CONI.

Come anticipato, ho chiesto ad un consulente del lavoro il costo in caso di assunzione di un laureato con funzioni di direzione/coordinamento, il cui livello non potrà essere inferiore al II. Questi sono i dati che mi ha trasmesso:

35.468€/annuo costo aziendale

26.286€/annuo Costo Lordo

18.576€/annuo Netto lavoratore

2.955€/mese Lordo lavoratore mensile

Temo che buona parte delle associazioni di base non possano affrontare questi costi, anche ipotizzando una collaborazione con partita iva. Anche l'ipotesi che sia l'Ente di promozione sportiva ad assumere un dipendente da distaccare presso le affiliate si presta al rischio di contestazione di intermediazione di mano d'opera e si tradurrebbe solo in un alleggerimento gestionale, non economico.

Testo approvato dalla Giunta

- 1.I corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti sotto la direzione di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina.
- 2.L'istruttore qualificato deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, Provvedimenti per l'educazione fisica o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, Trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica e istituzione della facoltà e del corso di diploma e di laurea in scienze motorie oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
- 3.L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni sportive o dalle Discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
- 4.Per l'esercizio di attività motorie e sportive finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento, recupero psico-fisico e miglioramento dell'efficienza fisica delle persone che si svolgono in strutture aperte al pubblico, è necessario aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore qualificato al quale viene affidato il

Proposta di emendamento

- 1.I corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina. Fanno eccezione le attività previste dai programmi scolastici del competente Ministero quando realizzate dal relativo personale.
- 2.L'istruttore qualificato deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, Provvedimenti per l'educazione fisica o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, Trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica e istituzione della facoltà e del corso di diploma e di laurea in scienze motorie oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
- 3.L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni sportive o dalle Discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
- 4.Dei nominativi dell'istruttore qualificato e di quelli di specifica disciplina, deve essere data pubblicità, tramite affissione, nei locali dove si svolgono le attività.
- 5. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 le

coordinamento delle attività svolte e la verifica della loro corretta applicazione.

5.Dei nominativi dell'istruttore qualificato e di quelli di specifica disciplina, deve essere data pubblicità, tramite affissione, nei locali dove si svolgono le attività.

6.Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: a)le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;

b)le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP ed esercitate senza finalità agonistiche, quali ballo e danza non ricomprese nella disciplina della Federazione nazionale competente, nonché le tecniche di rilassamento corporeo e similari.

7.Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 4 le attività sportive agonistiche disciplinate dalle Federazioni sportive o dalle Discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;

8.Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidii di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente.

9.Al fine dell'applicazione dei commi 1, 6 e 7 del presente articolo, la Regione Emilia-Romagna emana specifiche direttive.

attività motorie e sportive a condizione che:

a)si tratti di attività svolte senza finalità agonistiche; b)si tratti di attività non espressamente ricomprese nelle discipline riconosciute dal CONI e dal CIP;

c)si tratti di attività a ridotto impegno cardiocircolatorio, così come definite dall'art.5 del Decreto ministeriale 24/04/2013 recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita."

d)si tratti di attività svolte con finalità agonistiche per cui non sia stata espressamente indicata dal soggetto che organizza tale attività l'applicazione dell'art. 11, comma 1 della presente legge;

6.Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidii di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente.

7.Per l'esercizio di attività finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento, recupero psicofisico e miglioramento dell'efficienza fisica delle persone che si svolgono in strutture aperte al pubblico allestite con attrezzature specifiche che agiscono sugli apparati muscolo-scheletrici e cardio-respiratatori, è necessario aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina al quale viene affidato il coordinamento delle attività svolte e la verifica della loro corretta applicazione.

8.Al fine dell'applicazione dei commi 1, 4 e 6 del presente articolo, la Regione Emilia-Romagna emana specifiche direttive.

Articolo 12

Si propone che le risorse provenienti dall'applicazione delle sanzioni siano destinate a sostegno dello sport dilettantistico.

Testo approvato dalla Giunta

- 1.Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo precedente per l'avvio dell'attività, la mancata nomina di un operatore qualificato o di specifica disciplina comporta l'erogazione di una sanzione, da parte del Comune territorialmente competente, per una somma da un minimo di
- 1.000,00 ad un massimo di 10.000,00 euro.
- 2.L'accertamento circa la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 6 e 7 dell'articolo 11, è effettuato secondo le prescrizioni contenute nelle direttive regionali di cui al comma 9 dell'articolo 11.

Proposta di emendamento

- 1.Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo precedente per l'avvio dell'attività, la mancata nomina di un operatore qualificato o di specifica disciplina comporta l'erogazione di una sanzione, da parte del Comune territorialmente competente, per una somma da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 10.000,00 euro. Tali risorse sono destinate a sostegno dello sport dilettantistico.
- 2.L'accertamento circa la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 6 e 7 dell'articolo 11, è effettuato secondo le prescrizioni contenute nelle direttive regionali di cui al comma 9 dell'articolo 11.

Articolo 13

Sul tema dell'affidamento degli impianti sportivi mi limito a segnalarti il parere dell'ANAC (Delibera n.1300 del 14 dicembre 2016) in risposta ad alcuni quesiti formulati dalla Federazione Italiana Sport del ghiaccio (FISG).

L'Autorità, riprendendo quanto anticipato nel parere del 2/12/2015 AG 87/2015/AP, ha evidenziato come gli impianti sportivi rientrino nei beni di proprietà dei Comuni destinati ad un pubblico servizio, in quanto attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale, e pertanto siano assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili i quali, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile, non possono essere sottratti alla loro destinazione. Su tali beni insiste, dunque, un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale e non vi è dubbio che la conduzione degli impianti sportivi sottenda a tale tipologia di attività.

L'ente locale può affidare a terzi la gestione dell'impianto mediante concessione di pubblico servizio, attraverso una procedura selettiva tra i soggetti qualificati in relazione al suo oggetto.

L'ANAC effettua quindi una distinzione, da operare caso per caso, tra:

- 1) affidamento impianti:
- a) con rilevanza economica, intendendo tali quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito;
- b) privi di rilevanza economica, intendendo tali quelli la cui gestione non produce reddito e pertanto va assistita dall'ente;
- 2) concessione di spazi pubblici per eventi sportivi.

Rispetto alla definizione di impianti a rilevanza economica appare utile il contributo offerto dal TAR Lazio, nella sentenza 22 marzo 2011 n. 2538,

«ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrino in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici».

TIPOLOGIA DI	DISCIPLINA	MODALITÀ DI
CONTRATTO		AFFIDAMENTO/RICONOSCIM
		ENTO
Affidamento di impianto	concessione di servizi: contratto	Vedi art. 164, 2° comma, del D.lgs.
sportivo a rilevanza economica	a titolo oneroso stipulato per	50/2016: si applicano, per quanto
	iscritto in virtù del quale una o	compatibili, le disposizioni
	più stazioni appaltanti affidano a	contenute nella parte I e nella parte
	uno o più operatori economici la	II, relativamente ai principi generali,
	fornitura e la gestione di servizi	alle esclusioni, alle modalità e alle
	diversi	procedure di affidamento, alle
	dall'esecuzione di lavori di cui	modalità di pubblicazione e
	alla lettera ll) riconoscendo a	redazione dei bandi e degli avvisi, ai
	titolo di corrispettivo	requisiti generali e speciali e ai
	unicamente il diritto di gestire i	motivi di esclusione, ai criteri di
	servizi oggetto del contratto o	aggiudicazione, alle modalità di
	tale diritto accompagnato da un	comunicazione ai candidati e agli
	prezzo, con assunzione in capo	offerenti, ai requisiti di
	al concessionario del rischio	qualificazione degli operatori
	operativo legato alla gestione	economici, ai termini di ricezione

	dei servizi». Il rischio operativo, come	delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle
	precisato alla successiva lett. zz) è "il rischio legato alla gestione	modalità di esecuzione. Il successivo comma 3 specifica
	dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato	inoltre che «I servizi non economici di interesse generale non rientrano
	dell'offerta o di entrambi,	nell'ambito di applicazione della
	trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario	presente Parte».
	assuma il rischio operativo nel	
	caso in cui, in condizioni operative normali, non sia	
	garantito il recupero degli	
	investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei	
	lavori o dei servizi oggetto della	
	concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve	
	comportare una reale	
	esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni	
	potenziale perdita stimata subita	
	dal concessionario non sia puramente nominale o	
	trascurabile".	
Affidamento di impianto sportivo privo di rilevanza	Appalto di servizi perché "secondo il vocabolario comune	Da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal
economica	per gli appalti pubblici (CPV)"	Codice per gli appalti di servizi
	(Reg. (CE) n. 2195/2002, come mod. dal Reg. (CE) n.	sociali di cui al Titolo VI, sez. IV. Resta ferma, inoltre, la disciplina di
	213/2008), il codice CPV	cui all'art. 36 per gli affidamenti di
	"92610000-0" è riferito ai "Servizi di gestione di impianti	importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35.
	sportivi". Detto CPV è	3.23
	attualmente ricompreso nell'Allegato IX (Servizi di cui	
	agli articoli 140, 143 e 144) del	
	d.lgs. 50/2016, nella categoria "servizi amministrativi, sociali,	
	in materia di istruzione,	
Concessione di spazi pubblici	assistenza sanitaria e cultura". Concessione amministrativa di	procedura ad evidenza pubblica, nel
per eventi	beni pubblici	rispetto dei principi comunitari di
		trasparenza, di concorrenza, di parità di trattamento e di non
		discriminazione (Corte dei conti,
		parere n. 4/2008, Cons. Stato, sez. VI, 30.09.2010, n. 7239; Cons.
	- 200/2002 1-1 1-	Stato, sez. VI, 25.01.2005, n. 168).

Rispetto all'articolo 90 della Legge 289/2002, ai sensi del quale

"Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri

d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento"

si evidenzia che lo stesso non abbia mai previsto un affidamento diretto ma abbia affermato il favor per l'affidamento ai soggetti operanti nel settore dello sport dilettantistico, previo espletamento di una selezione pubblica. Tale norma però, secondo l'Autorità anticorruzione, deve intendersi superata a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice.